

EPHEMERIDES IURIS 2/2020

Sindaci e Revisori

Questioni vecchie e nuove

Per gli addetti ai lavori segnalo rapidamente alcune decisioni relative alla responsabilità dei sindaci e dei revisori.

Potrei dire *Niente di nuovo sul fronte occidentale*, ma mi pare utile ricordare alcuni principi ormai consolidati.

Ad esempio, CASS. 20651/2019 statuisce che:

- (i) I sindaci, anche se appena insediati, devono controllare il bilancio approvato dalla stessa assemblea che li ha nominati, ed **hanno l'onere - anzi, direi il dovere - di impugnarlo**, ove ne sussistano le condizioni
- (ii) la cassazione statuisce espressamente sulla legittimazione, da parte dei sindaci, di impugnazione delle delibere assembleari;
- (iii) nel caso, la responsabilità è stata affermata benché, in assemblea (come risultava dal verbale), i sindaci avessero espresso perplessità e chiesto chiarimenti: hanno però omesso di adottare quelle concrete iniziative dirette ad impedire il protrarsi della *mala gestio* da parte dell'amministratore, come invece avrebbero dovuto fare;
- (iv) e quindi afferma: <<In tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza, imposto ai sindaci dall'art. 2407 c.c., comma 2, non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che **essi non abbiano reagito in modo adeguato di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede**>>. Questo è un punto molto importante, sul quale sindaci e "revisori unici", a mio avviso, sono chiamati a riflettere. Significa che non è affatto sufficiente un controllo <formale>, ma





che occorre procedere in profondità, sulla base dell'effettiva (e dovuta) esperienza professionale;

(v) infine, la Corte precisa che grava sui sindaci l'obbligo di denuncia immediata al P.M. ai fini dell'attivazione del procedimento ex art. 2409 c.c. Non viene dunque in rilievo, nel caso in esame, un controllo sul "merito" delle scelte gestionali, ma l'omesso esercizio degli ampi poteri ispettivi e di monitoraggio della gestione che la legge impone ai sindaci.

(vi) Questi principi sino espressi anche da C. 18779/2019, la quale precisa:

Il sindaco – revisore deve esaminare criticamente l'operato dell'amministratore (in sostanza: non deve fidarsene), e deve pretendere dall'amministratore le cd. azioni correttive necessarie. Il sindaco dovrà fare ricorso agli altri strumenti previsti dall'ordinamento, come la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c., il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite, i solleciti alla revoca delle deliberazioni assembleari o sindacali illegittime, l'impugnazione delle deliberazioni viziate, il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ex art. 2487 c.c., la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. o all'autorità giudiziaria penale, ed altre simili iniziative.

Ribadisce che non è idoneo ad escludere a responsabilità un formale controllo sulla documentazione messa a disposizione dagli amministratori, e che, invece ed inoltre, i sindaci devono chiedere notizie sull'andamento generale e su specifiche operazioni, quando queste possono suscitare perplessità, per le modalità delle loro scelte o della loro esecuzione.

Segnalo che la decisione n° 20651/19 rileva la NON operatività dell'assicurazione stipulata dai commercialisti per la copertura dell'attività di sindaco: quindi, **sempre fare attenzione, leggere e rileggere le polizze.**

Infine, segnalo che la Corte d'Appello di Bologna, recentemente, in sede di azione di responsabilità fallimentare, ha ritenuto che legittimato passivo dell'azione può essere anche la società di revisione esterna.

Come sempre, lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento o approfondimento ritenuto opportuno.

Torino, 6 febbraio 2020

Cordiali saluti

avv. Roberta Di Maggio

avv. Paolo Pautrié

